COMUNE DI ARRE

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

(Legge Regionale del Veneto 2 aprile 1996, N. 10 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2016 per l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge regionale Veneto 2/4/96, n°10 e successive modifiche ed integrazioni.

1. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (ART.2 DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 2/4/96, N°10).

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

a bis) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale; in deroga a tale requisito, gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purché risiedano o prestino servizio nella provincia di _____ ovvero risiedano nella provincia, ma prestino servizio in altra provincia della regione Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il Comune cui si riferisce il bando non superi, in questa ultima ipotesi, i 90 chilometri;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 percento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta percento di una pensione minima INPS annua (pari, per il 2016, ad € 6.524,57), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, purché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (*) in misura non superiore ad € 24.776,00 (art. 2, lett. e della L.R.V. n. 10/96, così come modificato dall'art. 11 della L.R.V. n. 18/2006). Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5/8/78 n. 457, come sostituito dall' art. 2, comma 14, del decreto legge 23/1/82, n. 9, convertito con modifiche dalla legge 25/3/82, n.94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi") e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del decreto medesimo, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art. 21 della legge 5/8/78, n. 457. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60 percento.

Esempio: i seguenti nuclei familiari possono partecipare al concorso solo se godono di un reddito complessivo non superiore ai seguenti limiti:

Numero componenti il nucleo familiare	Numero figli a a carico	Limite di reddito da lavoro dipendente	Limite di reddito per altri tipi di reddito
1	0 figli a carico	€ 41.293,34	€ 24.776,00
2	0 figli a carico	€ 41.293,34	€ 24.776,00
2	1 figlio a carico	€ 41.809,80	€ 25.292,46
3	1 figlio a carico	€ 42.326,26	€ 25.808,92
4	2 figli a carico	€ 43.359,18	€ 26.841,84
5	3 figli a carico	€ 44.392,21	€ 27.874,73
6	4 figli a carico	€ 45.425,02	€ 28.907,68

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;

g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

(*) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4) e 5) dell'art. 7 della Legge regionale del Veneto n. 10/96. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino non appartenente all'unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Ai fini della graduatoria, nel numero dei figli vanno conteggiati anche i nascituri, nel qual caso va allegata alla domanda idonea documentazione che certifichi lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c) d) f) g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2. CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO 2/4/96 N. 10)

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:
   - 1.1 con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
   - 1.2 con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10: punti 3;
   - 1.3 con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;

   (Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal);
2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificato dagli organi competenti: punti 5

   (ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa);
6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
7) nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;

9 bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della Legge regionale del Veneto 10/96: punti 0,5 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 5;

10) eventuali condizioni stabilite con delibera del Consiglio Comunale _____ in rapporto alle particolari situazioni presenti nel territorio: punti da 1 a 8;

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili;

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a:

   1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del Dpr 30/12/72, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;

   1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

   1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;

   1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

   la condizione di cui al numero 1.1 della presente lettera, non è riconosciuta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.

2) Situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:

   2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

   2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;

   2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi i servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;

   2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, n. 4) lettera b) del Dpr 30/12/72 n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;

   2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito modello disponibile presso il Comune.

I concorrenti già inseriti nella graduatoria formatasi in esito al precedente bando devono comunque ripresentare la domanda al fine dell'inserimento nella nuova graduatoria. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza di un dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità non scaduto del sottoscrittore (artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). La domanda deve essere bollata con marca da bollo da **€ 16,00**.

Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa (figli nascituri, verbali della Commissione medica, abitazione in un alloggio improprio o con barriere architettoniche per portatore di handicap, o sovraffollato o antigienico, ecc). Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. Il concorrente deve attestare l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo familiare e/o lo stato di disoccupazione. L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate al Comune, corredate dai documenti previsti al precedente punto 3) entro TRENTA GIORNI dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè entro le ore 12.00 del giorno 3 NOV. 2016 per i residenti in Italia, ed entro QUARANTACINQUE GIORNI e cioè entro il giorno 18 NOV. 2016 per i residenti all'estero (nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo di plico postale, farà fede la data del timbro postale).

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro novanta giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria.

A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della Legge regionale del Veneto n. 10/96. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della Legge regionale del Veneto n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli uffici Imposte, per gli opportuni accertamenti la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, nonché per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi all'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente capoverso, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge regionale del Veneto n. 10/96.

IL RICORSO DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge regionale del Veneto n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della Legge regionale del Veneto n. 10/96.

6. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con Ordinanza del Sindaco, dopo la verifica della permanenza in capo all'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale del Veneto n. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della citata Legge regionale, dovrà permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lettere A) e b), della L.r.V. n. 10/96, così come modificato dall'art. 14 della L.r.V. n. 18/2006, in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.

7. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 18 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 14 della Legge Regionale del Veneto n. 18/2006.

ARRE, li - 4 OTT. 2016

IL SINDACO

COMUNE DI ARRE (Prov. PADOVA)